

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

ALLEGATI AL BILANCIO Ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE E DEL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE:

<https://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Rendiconto-del-Comune-di-Sella-Giudicarie-dell-esercizio-finanziario-2018>

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.:

<http://www.escocom.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI SOCIETA' COOPERATIVA:

<https://www.comunitrentini.it/Aree-e-Uffici/Amministrazione-e-Controllo-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci>

GEAS S.P.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI):

<https://www.geaservizi.com/it/bilanci>

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

<https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio>

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.:

http://www.trentinoriscussionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

- DELIBERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARiffe DEI SERVIZI DELL'ENTE

Delibera n. 212 dd. 12.12.2019 adottata dalla Giunta comunale di approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2020 e di conferma delle tariffe per il servizio pubblico di acquedotto;

Delibera n. 58 dd. 23.12.2019 approvata dal Consiglio comunale di conferma dell'imposta immobiliare semplice già disposta per l'anno 2019;

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23 dicembre 2019

IL SINDACO

Franco Bazzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Vincenzo Todaro



Originale

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 212 della Giunta comunale

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2020 nel Comune di Sella Giudicarie. Conferma della tariffa del Servizio Acquedotto.

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **19.12** nella sede di Piazza Cesare Battisti, 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco	Presente	
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	Presente	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	Presente	
MOLINARI Susan	- Ass.	Presente	
VALENTI Brunella	- Ass.		Assente

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno

17 DIC 2019

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Todaro



OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2020 nel Comune di Sella Giudicarie. Conferma della tariffa del Servizio acquedotto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sella Giudicarie, è stato istituito con la Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24 luglio 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nasce dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;
 - ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2015 il Comune di Sella Giudicarie subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone;

Conseguentemente con deliberazione del Commissario straordinario n. 44 del 12 febbraio 2016, si è provveduto ad approvare un unico schema tariffario del servizio di fognatura da applicare sull'intero territorio del nuovo Comune di Sella Giudicarie, dopodichè con la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27 febbraio 2017 è stata rideterminata la tariffa del servizio fognatura per l'anno 2017, e confermata per l'anno 2018 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27 gennaio 2018, in occasione dell'approvazione della tariffa di acquedotto modificata contestualmente a modificazioni di natura regolamentare dell'impianto tariffario.

La tariffa del servizio fognatura è stata poi rideterminata per l'anno 2019 con deliberazione n. 09 del 13 febbraio 2019, e con la stessa deliberazione è stata confermata quella del Servizio acquedotto;

Partendo da tale sistema tariffario e dalle previsioni dei costi per l'esercizio 2020 l'Ufficio tributi ha elaborato il prospetto riepilogativo dei costi (suddivisi in fissi e variabili) relativo al servizio fognatura, nonché la tariffa da applicarsi alle diverse utenze dal 1° gennaio 2020;

Dato atto della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2436 di data 09.11.2007 con la quale è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura"*, che raccoglie in un unico provvedimento le disposizioni provinciali succedutesi nel tempo ed in particolare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2822 del 10.11.2000, n. 3616 del 28.12.2001 e n. 2517 del 28.11.2005 con le quali, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, era stato modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Esaminato il prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione che illustra i dati e il procedimento di elaborazione degli stessi per la determinazione della tariffa da applicare per l'anno 2020, secondo le direttive Provinciali, con l'obiettivo del raggiungimento della copertura al 100% dei costi. I dati relativi ai costi esposti sono stati acquisiti sentito il servizio finanziario.

Ritenuto che, confermando quanto già disposto dal Commissario, non vada differenziato il valore di f (quota variabile) tra utenze civili e utenze produttive e stabilito inoltre di determinare il valore di F (quota fissa utenze produttive) nella misura minima fissata dalla Provincia con delibera nr. 2822 del 10.11.2000 successivamente modificata con delibera 3616 del 28.12.2011 mediante la conversione in Euro;

Dato atto che le tariffe da applicare al fine di ottenere i ricavi di vendita necessari per una copertura integrale dei costi del servizio, nell'entità previsionale di cui agli allegati prospetti sono quantificate come segue:

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive) € 0,22.=/mc

Ritenuto pertanto opportuno approvare la nuova tariffa relativa al servizio di fognatura secondo quanto previsto nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato invece che per quanto riguarda le tariffe per il servizio acquedotto a decorrere dal 1° gennaio 2019 valgono le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 13 febbraio 2019, e i dati disponibili sono tali da indurre a mantenerle;

Dato atto che ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs n. 446/1997 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, si ritiene, prima della delibera che approva il bilancio stesso:

Rilevato che tuttavia ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L., dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Segretario comunale;
 - parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6,
“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” e s.m.;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato prospetto sub A, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale piano finanziario dei costi di gestione e sistema tariffario del servizio di fognatura per l'anno 2020 il Comune di Sella Giudicarie, predisposto secondo le seguenti decisioni di merito:
 - a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2020 in € 51.579,55.=
 - b) determinazione dei costi fissi in € 30.800,00= e dei costi variabili in € 20.779,55.=;
 - c) determinazione dei costi fissi ammissibili per il calcolo della quota fissa in € 18.052,84.= (35,00% del totale) e dei costi variabili da coprire con la tariffa in € 33.526,71.=;
 - d) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi;
 - e) conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive determinata con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 dd. 12.04.2016.
 2. di stabilire, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 1., ed in base alle risultanze di cui all'allegato prospetto sub B che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti tariffe per il servizio di fognatura da applicarsi a far data dall'01.01.2020:

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive) € 0,22.=/mc

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	59,39
251 - 500	88,31
501 - 1.000	103,81
1.001 - 2.000	181,28

2.001 – 3.000	258,74
3.001 – 5.000	387,86
5.001 – 7.500	516,97
7.501 – 10.000	775,20
10.001 – 20.000	1.033,43
20.001 – 50.000	1.420,77
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.066,34

3. di dare atto che la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2020 in base alle predette tariffe è pari al 100%.
4. di stabilire che la tariffa ora introdotta si applica dal 1° gennaio 2020;
5. di stabilire invece che continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2020 le tariffe del Servizio acquedotto già approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 13 febbraio 2019
6. di dotare all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire immediata certezza giuridica, fondamentale per la regolare concatenazione degli atti correlati anche in materia di programmazione economico finanziaria.
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il termine di pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente) ai sensi del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Tariffe del Servizio idrico integrato. Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2020 nel Comune di Sella Giudicarie. Conferma della tariffa del Servizio acquedotto.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

in data 12/12/14

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 12/12/14

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUIZA BASSETTI

Bassetti Luisa



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 12/12/14 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

***Verbale di deliberazione nr. 58
del Consiglio Comunale***

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 in conferma di quanto già disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019, e determinazione della scadenza unica per il versamento.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20.39 nella sala Consiliare di Piazza Cesare Battisti 1, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

A s s e n t i

X

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.39 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 11693 del 17 dicembre 2019.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata
- 4 GEN 2020 - 3 GEN 2020

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020 in conferma di quanto già disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019, e determinazione della scadenza unica per il versamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- il tributo, applicato dal 1° gennaio 2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della predetta L.P. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell’IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell’imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- con deliberazione n. 41 di data 12 aprile 2016 il Commissario Straordinario ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice del Comune di Sella Giudicarie, istituito con L.R. n. 17 del 24 luglio 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nato dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro;

Ricordato che a seguito del protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, (tra la Provincia d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali) che ha inteso perseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale sulla base della manovra approvata per il 2016, con una manovra tributaria caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all’IM.I.S.), l’art. 14 della Legge Provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e ss.mm.;

Ricordato che successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 17 marzo 2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta che ha riformato il regolamento approvato con deliberazione n. 41 del Commissario Straordinario, che a sua volta contiene in materia di tributo misure volte ad alleggerire il carico fiscale;

Ricordato che il Comune, potendo modificare le aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della L.P. n. 14 del 2014, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ha voluto creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità contenendo ulteriormente la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo ancor più favorevoli aliquote IM.I.S a partire dall’anno 2017, ed a tal fine ha deliberato le seguenti specifiche aliquote e detrazioni, nel complesso migliorative di quelle già stabiliti dalla legge provinciale, per le corrispondenti tipologie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Ricordato ancora

- che il Riformato Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, ha previsto che :*"Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre."*
- che il Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 5 ha ritenuto, date le difficoltà operative derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dalla necessità di un congruo spazio di tempo per gli aggiornamenti necessari per una corretta definizione dell'ammontare dell'imposta, di stabilire che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà prevista dal comma 5 dello stesso art. 8 per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;

Evidenziato che per gli anni 2018 e 2019 la Provincia ha inteso introdurre aliquote ancora più favorevoli rispetto alle precedenti disposizioni, nell'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, del seguente tenore letterale;

"Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. *Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti:*
"b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
b quinque) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."
2. *Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:*
"6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione."
3. *Nel comma 1 ter dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "e non ancora avviate" sono sopprese.*
4. *Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."*

(si precisa che poi tale il citato comma 6 quater dell'art. 14 della L.P. 14 del 2014 è stato integrato dall'art. 2 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15 che ha stabilito " Alla fine del comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1".")

Rilevato che in tale disposizione della Provincia è previsto condizioni più favorevoli ai contribuenti, in alcune topologie previste con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, ma nel complesso nelle tipologie più favorevoli introdotte nell'anno 2017 dal Comune di Sella Giudicarie queste ultime hanno continuato a concedere ai contribuenti maggiori benefici anche rispetto alle più recenti previsioni provinciali, benefici ai quali se ne aggiungono altri già introdotti nel regolamento del tributo così come riformato con la deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017;

Evidenziato che l'introduzione di aliquote e detrazioni particolarmente favorevoli nell'anno 2017, non ha avuto un'incidenza negativa sul bilancio Comunale, e rilevato anche che la fissazione di un'unica scadenza per il pagamento del tributo non ha inciso negativamente sui flussi di cassa rispetto alle esigenze dei pagamenti, e per questo il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 7 del 28 febbraio 2018 ha ritenuto di confermare anche per l'anno 2018 quanto già disposto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17 marzo 2017, sia relativamente alle aliquote e sia relativamente alla fissazione di un'unica scadenza per il pagamento del tributo;

Evidenziato che similmente, in base a tali presupposti con la deliberazione del Consiglio comunale

n. 4 del 26 febbraio 2019 si è stabilito di confermare ancora per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni speciali già adottate per l'anno 2017, e poi mantenute ancora nell'anno 2018 e 2019;

Ritenuto, che le condizioni sostanziali permettano di mantenere dette ipotesi anche per l'anno 2020 confermando le aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2017 e sia la definizione di un unico termine per il versamento del tributo;

Fissato anche per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 950.000,00,=;

Dato atto che ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso;

Rilevato che l'art. 8, comma 1, della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, *Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.*

Rilevato che il citato art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, cosicchè anche quando non si rideterminassero ora le tariffe per l'anno 2020, esse sarebbero prorogate tacitamente: tuttavia si ritiene opportuno esprimere formalmente, la volontà che permangano le tariffe deliberate per l'anno 2017 e seguenti, volendo procedere a confermare anche per quest'anno la facoltà del pagamento dell'imposta in un'unica soluzione;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L., dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche;

Rilevato che è programmata, per l'odierna seduta l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020-2022;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

A voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici componenti del Consiglio presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di determinare, per l'anno 2020 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	

Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

2. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte nell'anno 2017, e confermate per gli anni 2018 e 2019;
3. Di stabilire che per l'anno 2020 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2020, ferma restando la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

PARERE SU DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020 in conferma di quanto già disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019, e determinazione della scadenza unica per il versamento.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del segretario comunale quale responsabile della struttura competente;

in data 17/12/18

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO




- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 17/12/18

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUISA BASSETTI





Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 23/12/18 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Valerio dr. Bonazza

Bonazza Valerio

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018 , n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

L1

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo
